

E cio, a mio credere, con evidenza anche si pruova dall'altro dicreto della medesima Sagra Congregazione sopra lo Stato de' Regolari, fatto nel tempo di Alessandro VII., e dal medesimo approvato. Nel dubbio dicinnovesimo si dimanda; (a) *ad hoc, ut gratia restitutionis sit nulla, & Conventus remaneat suppressus, quod in eo non sustententur sex Religiosi, an debeat precedere declaratoria Episcopi super facto, pravia cause cognitione?* Si risponde; *debere ita procedere, nec ante declarationem licere Episcopo Conventus possessionem apprehendere, aut Religiosos inde expellere.* Indi nel ventesimo dubbio s'interroga; *an ab eiusmodi declaratoria liceat Regularibus ad Sedem Apostolicam appellare, ad effectum tam devolutivum, quam suspensivum?* E dalla medesima Sagra Congregazione si risponde; *licere ad effectum devolutivum tantum, non autem suspensivum.* Or qui riflettiamo; si parla in questo dicreto de' Regolari de' piccoli Conventi; ed alcuni dubbj dalla Sagra Congregazione si risolvon, ch' eran primamente nati sull'intelligenza del dicreto, uscito nel tempo d'Innocenzio X., siccome dicesi nel principio, *postea decreto fel: record. Innocentii PP. X. super subjectione nonnullorum Conventuum correctioni, vilitationi, & omnimoda jurisdictioni, Ordinarii loci, tanquam Sedis Apostolicae Delegati, contigit dubitari de infra scriptis.* E nulla in esso si parla di Metropolitanano, qualora viene in taglio di parlar di appellazione, ma solamente dell' Apostolica Sede si fa menzione, e si dimanda, se in tal caso ad essa appellar si possa; e alla medesima si risponde, che si possa, nel solo devolutivo, non già nel

^a Apud Panimol. dec. 34. an. 2. n. 39. 40. 59. 60., & Monacel. to. 1. in Append. ad formular. in Innoc. X. Conf. 55.